DELIBERAZIONE N° 33

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000.

L'anno **duemilaventisei (2026)** addì **CINQUE (05)** del mese di **NOVEMBRE (11)** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	-	A
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
	TOTALI	**12**	**1**

E' presente il Prosindaco Ghirardi Enrico.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MATTEO dott. TONSI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 7 (SETTE)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000.

==========

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, cedendo la parola al Segretario Comunale per l'esposizione dei termini della presente proposta; il Segretario dà atto che - in virtù dell'intervenuta scadenza del precedente Organismo di Valutazione ed anche sulla scorta dei più recenti pareri formulati in materia da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - si rende necessaria addivenire all'individuazione e nomina di un nuovo Organo competente in materia. A tal proposito, anche al fine di attuare un modello di gestione condivisa con altri Enti del territorio e conseguire delle economie di spesa, da atto dell'intervenuta volontà di istituire - in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia, un Nucleo di Valutazione in forma associata con i Comuni di Berzo Demo, Ceto e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, da formalizzarsi mediante l'adozione di un apposito e dedicato rapporto convenzionale disciplinante i rapporti tra le Parti in ordine all'istituzione ed alla gestione in forma associata delle funzioni in parola.

Il consigliere Solvesi chiede se sussistano limitazioni o impedimenti all'approvazione della presente convenzione in virtù del fatto che risulta coinvolta un'Unione che non è quella di apparenza dell'Ente.

Il Segretario Comunale riscontra l'istanza rappresentando che non sussistono criticità in tal senso, non risultando attualmente in essere altre e diverse forme di gestione associata inerente questo servizio e queste funzioni da parte del Comune di Malonno e non rappresenta limite il fatto che ciò possa avvenire con un Unione di Comuni diversa a quella delle Alpi Orobie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione e organizzazione degli uffici;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che in materia di valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni, il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 prevede:

- che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della Funzione Pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione (articolo 14, comma 1);
- che l'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D.Lgs. n. 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo (articolo 14, comma 2);
- che l'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della Funzione Pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le Amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica (articolo 14, comma 2bis);
- che il Dipartimento della Funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più Pubbliche Amministrazioni (articolo 14, comma 2ter);
- che i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o

cariche in partiti politici o in Organizzazioni Sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (articolo 14, comma 8);
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica tiene e aggiorna l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge n. 90/2014 (articolo 14bis, comma 1);
- che la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica, avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 56/2019 (articolo 14bis, comma 2);
- che la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa Amministrazione, previa procedura selettiva pubblica (articolo 14bis, comma 3);

Dato atto che:
- l'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: *"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) non è soggetto a quanto disposto dagli artt. 14 e 14 bis del d.lgs. 150/2009 e dal DM 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;
- con la delibera n. 121/2010, la CIVIT ha chiarito che l'art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009) e, pertanto rientra nella piena discrezionalità del singolo ente la facoltà di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- la delibera della CIVIT n. 04/2010, integrata con delibera n. 107/2010, relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché la delibera CIVIT n. 12/2013, consentono agli Enti Locali di prevedere, quale struttura per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione", le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del d. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017;

Considerato che:
- l'Ente, con Deliberazione della Giunta n.31 del 21.07.2026, ha adottato dedicato Regolamento disciplinante l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate;
- in virtù delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente e della sua contenuta struttura organizzativa, si ritiene adeguato optare per l'istituzione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica;

Preso atto:
- della volontà dei Legali Rappresentanti dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, dei Comuni di Berzo Demo, Ceto e Malonno, che già condividono la figura del Segretario Comunale, di voler procedere alla costituzione di un condiviso Nucleo di Valutazione al quale assegnare il ruolo e le funzioni ad esso assegnate;
- che gli Enti interessati sono dotati di medesimi, sebbene singoli ed autonomi, Regolamenti per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, i quali prevedono che - per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa - lo stesso sia costituito in forma monocratica, nella persona di un solo esperto esterno all'Amministrazione, e che possa essere costituito a livello sovra-comunale, previo accordo con altri Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che:
- ai fini di garantire il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, oltre che di omogeneizzare le modalità e le procedure di valutazione in virtù omogenee realtà locali, gli

Enti aderenti intendono costituire, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti in materia, il Nucleo di Valutazione in forma associata;
- la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata risponde, altresì, all'esigenza di superare le eventuali incompatibilità del ruolo con il RPCT dei rispettivi Enti, nel rispetto di quanto disposto ex art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022;

Rammentato che il Nucleo di Valutazione ha come scopo:
- l'assistenza alla gestione di tutte le fasi del Ciclo di Gestione della Performance;
- l'assistenza alla formulazione della documentazione di Pianificazione strategica dell'Ente e la redazione di uno specifico report al riguardo;
- l'esecuzione delle azioni di monitoraggio previste nell'ambito dello SMiVaP e la redazione del report sullo stato di avanzamento dei programmi deliberati;
- l'assistenza alla misurazione e valutazione della performance dell'Ente, delle unità organizzative ed individuali, e la redazione di un report sui risultati ottenuti;
- la validazione della proposta di valutazione annuale del personale direttivo compresa l'attribuzione ad esso dei premi previsti;
- l'attestazione dell'esistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento dei premi di efficienza;
- la promozione e l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

Visto l'allegato schema di Convenzione che disciplina, ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo 267/2000, le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione associato tra gli Enti aderenti e che prevede tra l'altro:
- l'istituzione di un Nucleo di Valutazione unico condiviso in quanto strumento più adeguato a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa del personale titolare di incarichi di E.Q.;
- l'individuazione dell'Unione dei Comuni della Valsaviore quale Ente capo-convenzione;
- l'attribuzione all'Ente capo-convenzione della responsabilità organizzativa connessa alla gestione ordinaria dell'organismo unitario, nonché per le incombenze di selezione e nomina del NdV;
- l'assunzione, in prima battuta, da parte dell'Ente capo-convenzione degli oneri finanziari connessi all'incarico in parola, sostenuti pro-quota dagli Enti aderenti;
- la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti aderenti;

Dato atto che:
- la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la completa, organizzata, omogenea e corretta attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di valutazione delle prestazioni ed organizzazione degli uffici e servizi;
- con la presente convenzione, le Parti disciplinano i rapporti di collaborazione tra di loro intercorrenti nell'ambito dell'istituzione ed il funzionamento in forma associata del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.

Stabilito che la convenzione abbia durata pari a quattro anni eventualmente rinnovabile per pari periodo previa deliberazione della Giunta degli Enti associati, sempre che non cessi anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dei Consigli comunali/Assemblea degli Enti associati.

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa ed in ragione dell'utilità e della funzionalità dello strumento associativo, di provvedere alla formale approvazione della Convenzione per la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata tra l'Unione dei Comuni della Valsaviore ed i Comuni di Berzo Demo, Ceto e Malonno, così come contenuta nello schema di testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

Richiamati:
- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Con voti Favorevoli n. 8 e Astenuti n. 4 (Bianchi, Gozzi, Mariotti e Solvesi) espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **approvare** la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata l'Unione dei Comuni della Valsaviore ed i Comuni di Berzo Demo, Ceto e Malonno, individuando l'Unione dei Comuni della Valsaviore quale Ente capo-convenzione;

3. **di approvare** la Convenzione per la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata, così come contenuta nello schema di testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di **autorizzare** il Legale Rappresentante pro tempore alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Ente, con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula stessa;

5. di incaricare l'Ufficio Segreteria di provvedere a trasmettere la presente deliberazione agli Enti aderenti;

6. di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

7. di **disporre** la pubblicazione di copia della presente deliberazione all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Con voti Favorevoli n. 8 e Astenuti n. 4 (Bianchi, Gozzi, Mariotti e Solvesi) espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Matteo Tonsi, Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 30.10.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Matteo dr. Tonsi)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Tonsi Dr. Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Consiglio Comunale avente per oggetto:

COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS N.267/2000.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 30.10.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (Tonsi Dr. Matteo)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TRA

Unione dei Comuni della Valsaviore, C.F. 90009010175 e P.IVA 02148860980, con sede legale in Cedegolo (BS), Piazza Roma n.1, per il seguente atto rappresentata dal Presidente *pro tempore* e legale rappresentante, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Comune di Berzo Demo, C.F. 00715580171 e P.IVA 00575730981, con sede legale in Berzo Demo (BS), Piazza Donatori di Sangue n.1, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Comune di Ceto, C.F. 81002490175 e P.IVA 00723600987, con sede legale in Ceto (BS), Via Guglielmo Marconi n.8, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Geom. Marina Lanzetti;

Comune di Malonno, C.F. 00716670179 e P.IVA 00575780986, con sede legale in Malonno (BS), Piazza Municipio n.7, per il seguente atto rappresentata dal Sindaco *pro tempore* e legale rappresentante, Dott. Giovanni Ghirardi.

***

Premesso che:

- l'art. 14 del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: *"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- con la delibera n. 121/2010, la CIVIT ha chiarito che l'art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009) e, pertanto rientra nella piena discrezionalità del singolo ente la facoltà di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- la delibera della CIVIT n. 04/2010, integrata con delibera n. 107/2010, relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché la delibera CIVIT n. 12/2013, consentono agli Enti Locali di prevedere, quale struttura per la valutazione delle Performance, in luogo dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'organismo denominato "Nucleo di Valutazione", le cui competenze possono essere sviluppate con maggiori margini di autonomia gestionale ed operativa rispetto a quanto previsto dagli artt. 14 e 16 del d. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017;
- il Nucleo di Valutazione (NdV) non è, pertanto, soggetto a quanto disposto dagli artt. 14 e 14 bis del d.lgs. 150/2009 e dal DM 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli Enti aderenti alla presente convenzione sono dotati di medesimi, sebbene singoli ed autonomi, Regolamenti per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, i quali prevedono che - per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa - lo stesso sia costituito in forma monocratica, nella persona di un solo esperto esterno all'Amministrazione, e che possa essere costituito a livello sovra-comunale, previo accordo con altri Comuni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che:

- ai fini di garantire il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, oltre che di omogeneizzare le modalità e le procedure di valutazione in virtù omogenee realtà locali, gli Enti aderenti intendono costituire, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti in materia, il Nucleo di Valutazione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
- la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata risponde, altresì, all'esigenza di superare le eventuali incompatibilità del ruolo con il RPCT dei rispettivi Enti, nel rispetto di quanto disposto ex art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 – Allegato 3 del PNA 2022;

Dato atto che:
- la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la completa, organizzata, omogenea e corretta attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di valutazione delle prestazioni ed organizzazione degli uffici e servizi;
- con la presente convenzione, le Parti disciplinano i rapporti di collaborazione tra di loro intercorrenti nell'ambito dell'istituzione ed il funzionamento in forma associata del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

- **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento in forma associata delle attività inerenti il Nucleo di Valutazione (di seguito, per brevità, "NdV") in composizione monocratica, previste ai sensi:

a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30.07.1999, rubricato "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15.03.1997, n. 59";
b) dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante "Tipologia di controlli interni";
c) degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii, rubricato "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
d) della legge n. 190/2012 del 06.11.2012, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
e) del Decreto Legislativo n. 33/2013 del 14.03.2013, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il coordinamento amministrativo e logistico della gestione associata opera mediante la delega di funzioni da parte degli Enti aderenti alla convenzione a favore dell'Ente capo-convenzione, che opera in luogo e per conto degli Enti associati, con la precisazione che il NdV esercita le proprie funzioni nei confronti dei singoli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 2 - Ente capo-convenzione

Per la gestione dei compiti e delle funzioni derivanti dalla gestione in forma associata del NdV, viene individuato quale Ente capo-convenzione l'Unione dei Comuni della Valsaviore.

L'Ente capo-convenzione, per il necessario ed eventuale supporto tecnico, potrà avvalersi dell'opera del personale dipendente degli altri Enti aderenti alla presente convenzione.

-

- **Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità di 4 anni con decorrenza dalla data di stipula della medesima e potrà essere rinnovata per medesimo periodo previa deliberazione della Giunta degli Enti associati.
La presente convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dei Consigli comunali/Assemblea degli Enti associati.

Gli Enti convenzionati possono recedere unilateralmente dalla presente convenzione previa deliberazione del proprio Consiglio comunale/Assemblea; in tal caso, la cessazione del rapporto (che continua a rimanere valido per gli altri Enti associati) opererà decorsi tre mesi dalla comunicazione.

Art. 4 - Rapporti finanziari

Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione sono equamente ripartiti tra gli Enti associati.
Tutte le spese, in prima battuta, sono integralmente sostenute dall'Ente capo-convenzione, che ne chiede il rimborso agli altri Enti aderenti per la quota di propria competenza, dovendo questi ultimi provvedere al relativo versamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Composizione e durata in carica del NdV

Il NdV in forma associata è costituito, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti rispettivamente adottati dagli Enti associati, in composizione monocratica.

L'incarico conferito al NdV ha durata triennale a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di formale incarico di competenza del Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione, salvo revoca motivata o dimissioni da depositare con un preavviso di 90 giorni e, alla sua naturale scadenza, potrà essere prorogato per egual durata, una sola volta.

Art. 6 - Requisiti

Il membro monocratico del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della pianificazione e dei controlli, con particolare riferimento alla P.A. locale e, nello specifico, di quelli di seguito elencati:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
- essere in possesso di diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione);
- non sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- non abbia riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'NdV/OIV prima della naturale scadenza dello stesso;
- non sia stato destinatario, se dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Art. 7 - Cause di incompatibilità

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- siano Responsabili della prevenzione della corruzione presso questa Amministrazione;
- siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Amministrazione stessa;
- abbiano svolto attività professionale in favore o contro l'Amministrazione o che l'abbiano svolta solo episodicamente;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'Ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000;
- si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
- si trovino in alcune delle ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Art. 8 - Competenze

Al NdV competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di seguito elencate:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- certifica la correttezza metodologica dell'utilizzo dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto delle previsioni di legge e dei contratti collettivi nazionali ed integrativi;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e del personale di comparto nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 della L. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- valida le valutazioni formulate dal Segretario Comunale sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.), nonché di eventuali dirigenti o incaricati di alta specializzazione, assunti, anche in posizione di staff, con contratto a tempo determinato;
- valida le valutazioni formulate dal Sindaco sulle prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario Comunale;

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento alle attestazioni in materia di assolvimento agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- rilascia il parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance e sul regolamento di pesatura degli incaricati di elevata qualificazione;
- monitora la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- propone al Comune ogni azione, attività, programma finalizzati alla massima efficacia ed efficienza dei processi di programmazione, misurazione e valutazione organizzativa e individuale;
- assolve ad ogni altro adempimento previsto dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o comunque espressamente attribuito dal Sindaco.

Il NdV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dagli Enti associati, ritenuti utili e/o necessari per l'esercizio delle proprie attività.

I Segretari Comunali, gli incaricati di E.Q. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il NdV, ai sensi del Codice di comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il NdV opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto alla struttura organizzativa di ciascun Ente e risponde ai Legali Rappresentanti pro tempore degli Enti aderenti alla convenzione.

Art. 9 - Individuazione e nomina

La procedura di individuazione del componente del Nucleo di Valutazione è riservata alla competenza dell'Ente capo-convenzione, che si attiene ai principi ed alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e trasparenza;

Il provvedimento di nomina spetta al Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione in esito alla procedura di individuazione dei candidati ritenuti idonei al ruolo che abbiano risposto all'Avviso.

Art. 10 – Revoca

L'incarico di NdV può essere revocato prima della sua naturale scadenza con provvedimento motivato del Legale Rappresentante dell'Ente capo-convenzione, sentiti i Pari degli altri Enti convenzionati, a seguito dell'accertato mancato svolgimento di alcuna delle funzioni previste dal presente regolamento, ovvero in caso di reiterati comportamenti di negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento delle mansioni e/o violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza.

La revoca è disposta, in ogni caso, previa contestazione preventiva degli addebiti e previa assegnazione di un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle eventuali contro-deduzioni da parte dell'interessato.

Il NdV (oltre ai casi di revoca per inadempienza) cessa dall'incarico per:

a) scadenza dell'incarico per superamento del termine fissato nel decreto di nomina;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, nello svolgimento dell'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 11 – Compenso

Al NdV sarà attribuito un compenso determinato in €/anno 3.000,00 onnicomprensivi (al lordo di tutti gli oneri a carico del componente del Nucleo e dell'Amministrazione comunale, nonché del rimborso di eventuali spese sostenute e IVA se dovuta), a titolo di remunerazione dell'espletamento delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli Enti associati.

Art. 12 - Riunioni del Nucleo di Valutazione

Il NdV si riunisce presso la sede istituzionale dei rispettivi Enti associati o in collegamento da remoto mediante utilizzo di piattaforme dalle quali si possa pacificamente evincere l'identità del soggetto.

Le sedute del NdV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati, possono essere convocati i dipendenti e/o amministratori del Comune a tal proposito interessati.

I verbali delle sedute, nonché il materiale di lavoro, sono depositati presso gli Uffici dei rispettivi Enti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso e/o conoscenza a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

I documenti contenenti l'esito delle valutazioni di ciascun dipendente saranno raccolti nel fascicolo personale degli interessati e sono soggetti al rispetto delle norme sulla privacy, come pure la documentazione di supporto.

Art. 14 - Codice di comportamento

Si applica al NdV il Codice di Comportamento adottato dall'Ente capo-convenzione.

La violazione degli obblighi previsti nel predetto Codice di Comportamento comporterà per gli Enti associati la facoltà di risolvere l'incarico qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 15 - Ingresso di nuovi Enti

La presente Convenzione potrà essere estesa anche a nuovi ed ulteriori Enti che vorranno aderire alla gestione associata, previa valutazione dei legali rappresentanti in carica degli Enti associati o loro delegati.

Art. 16 - Sottoscrizione della convenzione

La presente convenzione non potrà essere modificata senza il previo assenso di tutti gli Enti aderenti e ogni modifica dovrà essere formalizzata in apposito atto di competenza dei rispettivi Consiglio comunale/Assemblea.

La convenzione si intenderà valida una volta sottoscritta in via definitiva, mediante firma digitale apposta singolarmente dal Legale Rappresentante legale di ciascun Ente, solo a seguito dell'avvenuta trasmissione, tramite posta elettronica certificata, di copia conforme della deliberazione di adesione alla gestione associata da dei parte singoli enti aderenti all'Ente capo-convenzione.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti, alla contrattazione collettiva, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni della Valsaviore

Il Presidente

Sig. Giovan Battista Bernardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Berzo Demo

Il Sindaco

Sig. Giovan Battista Bernardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Ceto

Il Sindaco

Geom. Marina Lanzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Per il Comune di Malonno

Il Sindaco

Dott. Giovanni Ghirardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ghirardi Giovanni	F.to Matteo Dott. Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **18/11/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **18/11/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. 267/2000)

- Diverrà esecutiva il _____decorsi 10 giorni dall'ultimo (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

MALONNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tonsi Matteo